

POLITECNICO DI TORINO



REGOLAMENTO DI ATENEO

**PER IL FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DI DISCIPLINA E PER
L'ISTRUZIONE DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI
CONFRONTI DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI
UNIVERSITARI**

Emanato con D.R. n. 271 del 22 novembre 2012, in vigore dal 23 novembre 2012

**Regolamento per il funzionamento del Collegio di disciplina
e per l'istruzione del procedimento disciplinare
nei confronti dei professori e dei ricercatori universitari**
(emanato con D.R. n. 271 del 22 novembre 2012)

**Articolo 1
Oggetto**

Il presente Regolamento stabilisce le modalità di funzionamento del Collegio di disciplina e di istruzione del procedimento disciplinare a carico dei professori e dei ricercatori universitari a tempo indeterminato e determinato.

**Articolo 2
Funzioni e composizione del Collegio di disciplina**

1. Ai sensi dell'art. 10 della Legge 240/2010, dell'art.16 dello Statuto e dell'art. 39 del Regolamento Generale di Ateneo, è istituito il Collegio di disciplina con il compito di svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari a carico dei professori e ricercatori universitari tempo indeterminato e determinato, e di esprimere in merito parere vincolante con riguardo ai fatti che possono dar luogo all'irrogazione delle sanzioni più gravi della censura.
2. Il Collegio è composto esclusivamente da professori e da ricercatori a tempo indeterminato in regime di tempo pieno. È costituito da nove componenti effettivi e da sei supplenti, tutti designati dal Senato Accademico e nominati con decreto rettorale, che durano in carica sei anni. Le modalità di costituzione sono indicate all'art. 16, comma 3, dello Statuto.
3. Il Collegio opera in applicazione del principio del giudizio tra pari e si articola in tre sezioni, ciascuna costituita da tre membri effettivi e due supplenti. La prima sezione è composta da professori di I fascia e opera solo nei confronti dei professori di I fascia, la seconda è composta da professori di II fascia e opera solo nei confronti dei professori di II fascia, la terza sezione è composta da ricercatori e opera solo nei confronti dei ricercatori. Un membro supplente subentrerà a un membro effettivo:
 - nel caso in cui un membro effettivo sia dello stesso Dipartimento, o dello stesso settore scientifico-disciplinare, del professore o ricercatore sottoposto a procedimento disciplinare;
 - nel caso in cui un membro effettivo abbia legami di parentela o affinità sino al 4° grado con il professore o ricercatore sottoposto a procedimento disciplinare;
 - in ogni caso di assenza o di impedimento di un membro effettivo.
4. La prima convocazione del Collegio, dopo la designazione dei membri, viene fatta dal Rettore o da un suo delegato.
5. Quale Presidente di ciascuna sezione è individuato il professore/ricercatore più anziano nel ruolo.

6. Ogni Presidente convoca la propria sezione del Collegio e ne organizza i lavori.
7. Per quanto concerne le modalità di convocazione e di svolgimento delle riunioni si rinvia a quanto previsto al Titolo V *Norme generali sul funzionamento degli Organi Collegiali* del Regolamento Generale di Ateneo.
8. Secondo quanto previsto dall'art.10 della Legge 240/2010, la partecipazione al Collegio di disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Articolo 3 **Funzionamento del Collegio di disciplina**

1. Il Collegio opera per sezione competente, nel rispetto del contraddittorio e con la garanzia del diritto di difesa.
2. Le delibere del Collegio sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti e, in caso di parità di voti, prevale il voto più favorevole al professore o ricercatore sottoposto a procedimento disciplinare.
3. Il Collegio prosegue la propria attività fino alla trasmissione degli atti al Consiglio di Amministrazione con la stessa composizione della prima seduta, fatta salva l'ipotesi di sopraggiunto impedimento o assenza di uno dei componenti effettivi. In tal caso, quando, a giudizio del Presidente del Collegio, l'impedimento o l'assenza sono incompatibili con i termini di definizione dell'istruttoria, al componente effettivo subentra il relativo membro supplente ed il Collegio prosegue nella nuova composizione fino alla conclusione dei lavori.

Articolo 4 **Le fasi del procedimento disciplinare: avvio dell'azione, istruttoria, audizione, difesa e contraddittorio**

1. L'iniziativa dell'azione disciplinare nei confronti dei professori e ricercatori spetta al Rettore, d'ufficio o su segnalazione da parte di soggetti interni o esterni all'Università.
2. Il Rettore, entro 30 giorni dalla conoscenza di fatti che possano configurare illeciti disciplinari per i quali sia prevista l'irrogazione di sanzioni più gravi della censura, trasmette gli atti al Collegio, formulando motivata proposta.
3. Al soggetto sottoposto ad azione disciplinare è riconosciuto il diritto di farsi assistere da un difensore di fiducia.
4. Il Collegio di disciplina, uditi il Rettore o un suo delegato, nonché il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, entro 30 giorni dal ricevimento degli atti, esprime parere, adeguatamente motivato, sulla proposta avanzata dal Rettore, sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare, sia sul tipo di sanzione da irrogare.
5. Il Collegio può decidere di acquisire ulteriori elementi istruttori e stabilire un supplemento di istruttoria; il Rettore è tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal Collegio.
6. Ove il Collegio ravvisi nei fatti oggetto di contestazione anche la violazione delle disposizioni del codice etico, la segnala al Rettore per l'avvio della procedura di cui all'art. 34 dello Statuto.
7. Il parere del Collegio di disciplina è tempestivamente trasmesso al Consiglio di Amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni.

8. Tutti i membri del Collegio sono tenuti al segreto d'ufficio.

Articolo 5

Conclusione del procedimento e provvedimenti dell'Amministrazione

1. Entro 30 giorni dalla ricezione del parere, il Consiglio di Amministrazione, con delibera adottata a maggioranza dei suoi componenti e senza la rappresentanza degli studenti, infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio di disciplina.
2. Il provvedimento è notificato alla parte soggetta al procedimento disciplinare, e della sua adozione viene data comunicazione alle parti interessate.
3. Il procedimento si estingue ove il Consiglio di Amministrazione non adotti la decisione di cui sopra nel termine di 180 giorni dalla data di trasmissione degli atti al consiglio di Amministrazione stesso.
4. Il termine è sospeso fino alla ricostituzione del Collegio di disciplina ovvero del Consiglio di Amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione degli organi stessi, che ne impediscono il regolare funzionamento. Il termine è altresì sospeso, per non più di due volte e per un periodo non superiore a 60 giorni in relazione a ciascuna sospensione, nei casi in cui il Collegio disponga un supplemento di istruttoria o ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori.
5. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, il procedimento davanti al Collegio di disciplina rimane regolato dalla normativa vigente.

Art. 6

Responsabilità disciplinare e sanzioni

1. Le condotte configuranti illeciti disciplinari e le relative sanzioni sono indicate nel R.D. n.1592/1933.
2. Le sanzioni inflitte devono essere adeguate e proporzionate alla gravità dei fatti e devono tener conto della reiterazione dei comportamenti nonché delle specifiche circostanze che hanno concorso a determinare l'infrazione.
3. Qualora il procedimento disciplinare si concluda con l'irrogazione di una sanzione, il Rettore provvede con proprio decreto a dare immediata esecuzione alla relativa delibera. Qualora la sanzione consista nella sospensione dall'ufficio, il relativo periodo non è computabile ai fini dell'anzianità di servizio. L'irrogazione della sanzione non solleva il docente da eventuali responsabilità di altro genere nelle quali sia incorso.

Art. 7

Rapporti tra procedimento penale e disciplinare

Il procedimento disciplinare è sospeso a seguito della notizia dell'avvio del procedimento penale a carico del soggetto sottoposto ad azione disciplinare per i medesimi fatti oggetto del procedimento

disciplinare e deve essere ripreso entro i termini di legge da quando l'amministrazione ha avuto notizia della sentenza definitiva.

Gli effetti del giudicato penale nel giudizio disciplinare sono disciplinati dall'art. 653 c.p.p..

Art. 8
Norma finale

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla pagina web dell'Ateneo.